



# **Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Liguria**

## **STATUTO**

**Approvato dall'Assemblea Regionale in data 20 maggio 2017**

### **Capo I PRINCIPI GENERALI E SOCI**

#### **Art. 1**

**(DELLA COSTITUZIONE DELLE NORME FONDAMENTALI)**

1. L'A.I.FI. Liguria, già A.I.T.R. Liguria (Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione), è l'articolazione territoriale riferita al territorio della Regione Liguria dell'Associazione Italiana Fisioterapisti (detta brevemente "A.I.FI") che aderisce, quale membro effettivo, alla World Confederation for Physical Therapy (WCPT). L'Associazione regionale utilizza come simbolo il logo riconosciuto e adottato dall'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.), con l'inserimento della scritta "Regione Liguria" sotto il logo.
2. L'A.I.FI. Liguria, che ha sede in Genova (Ge) è Associazione di rilevanza regionale di categoria dei "Fisioterapisti", così come definiti dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e s. m. e i. (successive modifiche e integrazioni). I Fisioterapisti sono i professionisti sanitari che, in possesso del titolo abilitante di laurea o altro titolo pregresso equipollente o riconosciuto equivalente ai sensi della normativa vigente.
3. Possono essere associati anche gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia e godono del diritto di esercizio, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base delle normative dell'Unione Europea. L'Associazione aderisce, quale membro effettivo, alla World Confederation for Physical Therapy (WCPT) o ad altre associazioni internazionali aventi medesimi scopi.
4. L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto nonché dalle fonti ad esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme.

5. L'A.I.FI Liguria non ha fini di lucro essendo i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente nel rispetto dei limiti di cui all'art.6 D. Lgs.460/97.
6. L'A.I.FI Liguria in quanto articolazione dell'A.I.FI Nazionale ne accetta lo Statuto, mantenendo una sua propria autonomia patrimoniale, amministrativa, contrattuale e risponde con il proprio fondo comune per le obbligazioni assunte.
7. È esclusa la distribuzione tra i soci anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
8. Qualora sia deliberato lo scioglimento dell'A.I.FI Liguria, il patrimonio sarà destinato o all'A.I.FI Nazionale o, su parere della Direzione Nazionale, esaurite le obbligazioni passive, ad iniziative analoghe.
9. La durata dell'Associazione è illimitata.
10. È stabilita per l'Associazione l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
11. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.
12. Gli Organi della presente Associazione possono essere sciolti dalla Direzione Nazionale dell'A.I.FI come previsto dall'art.19, comma 3 c dello Statuto Nazionale.

## **Art. 2**

(SCOPI)

1. L'Associazione si propone di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'A.I.FI Liguria in ambito Regionale, (Provinciale o interprovinciale) può:

- a) adempiere nel rispetto dello Statuto a delle funzioni che, nell'ambito regionale, possono venirle demandate da Enti o Autorità regionali. Può operare analogamente nei limiti dell'eventuale mandato conferitole dall'A.I.FI Nazionale per compiti e funzioni della stessa conferitole da Organi di Governo o attribuiti da Leggi e Regolamenti;
  - b) assumere, nella Regione, le funzioni ad essa demandate dall'A.I.FI Nazionale per le varie attività di quest'ultima organizzate nell'interesse dei Fisioterapisti;
  - c) promuovere e collaborare con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute.
  - d) sviluppare la formazione in Riabilitazione e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere dei fisioterapisti; a tal fine l'Associazione può intraprendere attività editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere e collaborare con i mass media per la corretta diffusione di informazioni sulle tematiche della Riabilitazione.
  - e) affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del fisioterapista nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di mantenimento, relativi a menomazioni, limitazioni funzionali e disabilità;
  - f) definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;
2. L'Associazione non ha finalità di natura sindacale.

### **Art. 3**

#### **(DEI PROVENTI)**

I proventi dell'Associazione sono rappresentati da:

- Quote associative annuali
- Eventuali contributi di soci o terzi
- Entrate che sono derivanti dall'esercizio di attività sociali e formative indirizzate a perseguire gli scopi dell'Associazione.
- L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito dalla Direzione Nazionale che ne determinerà, altresì, la percentuale di competenza del livello centrale fatto salvo quanto previsto dall'art.20 comma 2 dello Statuto Nazionale.

### **Art 4**

#### **(DEI COSTITUENTI L'ASSOCIAZIONE E DELLE CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI)**

1. Acquisiscono la qualità di Soci Ordinari coloro che:
  - a) siano in possesso dei titoli professionali indicati all'articolo 1;
  - b) abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta;
  - c) siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
  - d) esercitino la Professione in modo prevalente nell'ambito del territorio regionale ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto nazionale.
2. L'Ufficio di Presidenza Regionale provvede alla tenuta, aggiornamento annuale dell'elenco degli iscritti all'Associazione Regionale e collabora secondo le indicazioni ricevute al trattamento dei dati dei Soci.
3. L'Associazione riconosce come Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che ne supportino l'azione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dalla Direzione Nazionale.
4. La Direzione Nazionale A.I.FI. può nominare altresì membri Onorari tra coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario.
5. Sono partecipanti Studenti coloro che frequentano i corsi di Laurea in Fisioterapia riconosciuti in base alla normativa vigente.
6. I membri Sostenitori, Onorari e i partecipanti Studenti non hanno diritto di voto, né capacità elettorale. Essi non concorrono alla determinazione del numero degli iscritti utile ai fini del riconoscimento ministeriale di rappresentatività della Associazione.
7. Lo status di membro Sostenitore e di membro Onorario non è incompatibile con lo status di Socio Ordinario: in tal caso il soggetto è titolare dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 5.

## **Art. 5**

### (DIRITTI DEGLI ISCRITTI)

1. Gli associati Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale attiva e passiva.
2. Gli Studenti non hanno diritto di voto, né capacità elettorale attiva e passiva
3. Lo status di socio Sostenitore ed Onorario non è incompatibile con lo status di associato Ordinario; in tal caso l'associato è titolare dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I diritti dei soci comprese le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili, né per atto tra vivi, né a causa di morte, né rivalutabili.
5. L'adesione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale.
6. La qualità di socio o di membro o partecipante è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il soggetto non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.
7. Le richieste di iscrizione all'Associazione sono evase dall'Ufficio di Presidenza previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione e previo svolgimento, se necessario, di ulteriori approfondimenti istruttori, in conformità con disposizioni regolamentari approvate dalla Direzione Regionale.

## **Art. 6**

### (DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

1. Tutti gli associati sono obbligati al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi e ad osservare quanto stabilito dal Codice Deontologico dell'Associazione riconosciuto come vincolante all'atto dell'iscrizione.  
È inoltre dovere di tutti gli Associati:
  - a) versare all'Associazione Regionale la quota di iscrizione annuale stabilita dagli Organi Associativi;
  - b) partecipare alla vita associativa;
  - c) rinnovare la propria iscrizione entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, senza interruzione di rapporto.
  - d) curare l'aggiornamento professionale continuo ed obbligatorio.

## **Art. 7**

### (DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO ORDINARIO)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione e/o per altre cause previste dalla legge, dalle norme statutarie e/o deontologiche.

1. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale associato ordinario, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dall'arte. 7 comma 1 e 2 dello Statuto Nazionale.
2. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all'art .5, comma 2 lettera a, dello Statuto Nazionale.

## **Art. 8**

### (DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE)

1. La Regione di appartenenza dell'associato si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività.
2. L'Associazione Regionale può aumentare la quota associativa indicata dalla Direzione Nazionale fino ad un massimo del 50% del suo ammontare. L'eventuale incremento è di esclusiva competenza regionale
3. L'Associazione deve garantire la partecipazione degli iscritti alla vita associativa tramite la previsione di un organo assembleare.

## **Art. 9**

### (DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI)

1. L'articolazione Provinciale dell'A.I.FI è costituita su iniziativa di un minimo di cinquanta (50) fisioterapisti iscritti da almeno due anni all'Associazione Regionale in modo continuativo ed è regolata da uno Statuto Provinciale ratificato dalla Direzione Nazionale.  
La Direzione Regionale può autorizzare la creazione di Associazioni Interprovinciali nel caso in cui la singola Provincia non raggiunga da sola il numero legale previsto ma possa raggiungerlo con il concorso di province limitrofe. La Provincia di appartenenza dell'associato si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività.
2. L'Associazione Provinciale persegue gli scopi e svolge attività associativa nei singoli territori provinciali.
3. La Direzione Nazionale può sciogliere gli Organi delle Associazioni Territoriali in caso di violazioni gravi dello Statuto Nazionale o di inottemperanza alle deliberazioni Nazionali o, in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione.

## **CAPO II ORDINAMENTO**

## **Art. 10**

### (ORGANI REGIONALI)

1. Sono Organi Regionali:
  - a) L'Assemblea Regionale;
  - b) La Direzione Regionale;
  - c) Il Presidente Regionale;
  - d) L'Ufficio di Presidenza Regionale;
  - e) Il Collegio Regionale Revisori dei Conti;
  - f) Il Collegio Regionale dei Probiviri.
2. È esclusa ogni forma di remunerazione delle cariche associative.

## **Art. 11**

### (ASSEMBLEA REGIONALE)

1. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale dell'A.I.FI Liguria, in sua assenza dal Vicepresidente, che provvede alla nomina di un segretario. Il Presidente dell'Assemblea può essere nominato dalla stessa se sono assenti Presidente e Vicepresidente.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti.
3. Per modificare l'Atto Costitutivo o il regolamento occorrono anche in seconda convocazione la metà più uno dei presenti all'assemblea così come per lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio all'A.I.FI, e la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
4. L'assemblea elegge, tra i Soci Ordinari iscritti da almeno 3 anni consecutivamente e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione, da 5 a 7 membri elettivi della Direzione Regionale e tra questi il Presidente.
5. Qualora nella regione si costituiscano una o più provincie o interprovinciale, l'Assemblea regionale procede alla revisione del presente statuto.
6. Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea, la quale può demandare la scelta al Presidente.
7. Delle adunanze viene redatto, su apposito registro il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
8. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità dello Statuto Nazionale e del Regolamento Regionale, vincolano gli associati assenti e dissenzienti.
9. Le Assemblee vengono convocate mediante avvisi affissi nella sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data stabilita con firma del Presidente, o con lettera scritta ai soci e recapitata almeno 15 giorni prima della prima convocazione, o pubblicata sulla eventuale rivista edita dall'A.I.FI. Liguria in tempo utile o sul Sito Internet A.I.FI regionale. Gli avvisi devono specificare luogo, data e ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.
10. Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci ed ogni socio ha diritto ad un solo voto e ad una sola delega per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi.

## **Art. 12**

### (DIREZIONE REGIONALE)

1. La Direzione Regionale (DR) è composta: dal Presidente Regionale, dai membri eletti dall'assemblea regionale, dai presidenti provinciali o loro rappresentanti, per ogni provincia o interprovinciale costituita.
2. Il Presidente dell'A.I.FI Liguria presiede di diritto la Direzione Regionale; in sua assenza lo sostituisce il Vicepresidente o, in assenza, il Consigliere più anziano di età tra i presenti.
3. La Direzione Regionale resta in carica per tre anni.
4. Le votazioni per le nomine sono effettuate con voto palese, a maggioranza relativa.
5. La Direzione Regionale si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria su convocazione del Presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del direttivo stesso. Il Presidente, durante le riunioni, nomina un segretario.

6. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte di un Consigliere, entrerà a far parte della Direzione Regionale il primo dei non eletti all'ultima Assemblea Regionale.
7. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte del solo Presidente Regionale, la Direzione Regionale potrà convocare un'Assemblea Regionale Straordinaria o eleggere alla carica il Vice Presidente. In tale ultimo caso il mandato cessa alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario e non concorre ai fini di cui all'art. 12, comma 2 del presente Statuto.
8. La Direzione Regionale ha il compito di:
  - a) dare seguito alle deliberazioni della Direzione Nazionale e dell'Assemblea Regionale;
  - b) vigilare, a livello Regionale, sul rispetto del Codice Deontologico, sul decoro e l'autonomia della professione;
  - c) indicare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dall'Assemblea Regionale;
  - d) gestire e diffondere a livello Regionale l'immagine e la comunicazione associativa;
  - e) riconoscere la costituzione delle Associazioni provinciali e interprovinciali verificandone la conformità dei relativi Statuti e Regolamenti rispettivamente alle disposizioni del presente Statuto ed agli atti regolamentari degli Organi nazionali;
  - f) redigere il bilancio regionale preventivo e consuntivo.
9. La Direzione Regionale può:
  - a) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;
  - b) deliberare sullo stare in giudizio;
  - c) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea Regionale o ad A.I.FI..
10. Ai membri che ricoprono cariche o incarichi all'interno dell'Associazione Regionale, spettano:
  - i rimborsi delle spese sostenute per conto dell'A.I.FI Liguria previa presentazione dei giustificativi e compilazione della nota spese;
  - rimborso chilometrico per i viaggi al di fuori del proprio comune di residenza o di domicilio, effettuati con veicolo proprio, pari a quello previsto dalle tabelle ACI per l'auto di 15 c.vo. e per percorrenza di 10.000 Km/anno.
11. Entro sei mesi dalla chiusura della gestione (considerando l'anno sociale decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) la D.R. è tenuta a presentare all'Assemblea, per la sua approvazione, il rendiconto di gestione, il bilancio dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso. Per la natura e la finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non potrà dare luogo ad alcun utile. Eventuali eccedenze dovranno essere destinate o ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi o a diminuzione dei contributi sociali. La DR provvederà ogni anno a sottoporre all'Assemblea il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

## **Art.13**

### (PRESIDENZA REGIONALE)

Il Presidente Regionale rappresenta l'A.I.FI Liguria a tutti gli effetti. Convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo Regionale, le Assemblee degli associati e della presidenza Regionale. E' rappresentante legale dell'A.I.FI regione Liguria di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio non è investito dalla rappresentanza dei singoli associati. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'A.I.FI Liguria. Garantisce il rispetto delle norme regolamentari e delle statutarie nazionali.

La presidenza Regionale segue l'andamento degli uffici e compie gli atti demandati ad esso dal Consiglio Direttivo. Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I provvedimenti di urgenza sono assunti con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.

## **Art. 14**

### (UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE)

1. L'Ufficio di Presidenza Regionale (UPR) è composto dai consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto. Tra questi il Presidente Regionale nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Regionali.
2. L'Ufficio di Presidenza Regionale è l'organo di amministrazione attiva dell'Associazione. L'Ufficio di Presidenza Regionale predispone altresì i programmi e gli schemi di lavoro da sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale.
3. In caso di urgenza, l'Ufficio di Presidenza Regionale adotta provvisoriamente i provvedimenti di competenza della Direzione Regionale, che dovranno da questa essere ratificati nella prima riunione utile successiva.
4. L'Ufficio di Presidenza Regionale assume i provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri.
5. L'Ufficio di Presidenza Regionale provvede a dare adeguata pubblicità allo Statuto, alle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, al Codice Deontologico nonché ai bilanci, mediante la pubblicazione sul sito internet.
6. L'Ufficio di Presidenza Regionale si avvale di contributi interni (consiglieri eletti o soci) ed esterni per progetti di particolare interesse o rilevanza, sottoposti alla approvazione della Direzione Regionale, inerenti alla formazione e ricerca, agli aspetti giuridico-professionali ed allo sviluppo della libera professione, alle relazioni con l'estero, alle relazioni sociali, alla comunicazione ed alle pubbliche relazioni, alla stampa e a quant'altro ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e dei criteri di scelta del consulente.

## **Art. 15**

### (DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI)

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi in possesso della qualifica di associato ordinario, da almeno cinque anni.
2. I tre componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni.



3. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali dell'Associazione.
4. I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della Direzione Regionale.
5. I componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno il compito di:
  - a) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  - b) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;
  - c) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
  - d) redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.
6. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti uscente fino all'elezione dei loro successori.

## **Art. 16**

### **(DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA COMMUNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)**

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dal Congresso Regionale.
2. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali, Regionali e nelle Associazioni Provinciali e Interprovinciali.
3. Per essere proboviro è necessario avere l'età minima di quaranta (40) anni, essere iscritto almeno da cinque anni ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare.
4. Il Collegio Regionale dei Probiviri giudica, in un unico grado:
  - a) in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi Regionali;
  - b) in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soggetti federati e/o dai loro delegati durante lo svolgimento dei lavori del Congresso Regionale, mentre giudica in grado di appello sulle decisioni emanate dai corrispondenti Collegi Provinciali e Interprovinciali dei Probiviri se costituiti.
5. Il Collegio Regionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi Territoriali ed attinenti comunque la gestione dell'Associazione, può informarne la Direzione Regionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.
6. Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il collegio giudicante è formato dal Presidente (o in sua vece dal Segretario) e da due degli altri componenti estratti a sorte. I componenti il Collegio devono astenersi da giudicare qualora emergessero ragioni di specifica incompatibilità.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma quarto del presente articolo, l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri, anche su richiesta di membri della Direzione Regionale. Nel caso di cui alla lettera b), l'azione può essere promossa anche

- su richiesta scritta di almeno cinquanta iscritti, la quale dovrà essere rimessa alla Direzione Regionale, per un primo giudizio di non manifesta infondatezza.
8. Nei confronti del Presidente Regionale, l'azione è promossa dalla Direzione Regionale.
  9. Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante.
  10. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori.

## **Art. 17**

### (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE E PROVINCIALE)

1. Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le informazioni, ne dà informazione all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri. Nei confronti del Presidente Regionale e dei Presidenti Provinciali i poteri di iniziativa sono della Direzione Regionale.
2. Il Collegio dei Probiviri formalizza la contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.
3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed irrogare l'eventuale sanzione disciplinare.
4. L'associato può interporre appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.
5. L'appello non interrompe l'eventuale provvedimento.
6. L'inosservanza dei modi e tempi prescritti nei commi precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio di un altro Collegio Regionale individuato dalla Presidenza Nazionale.

## **Art. 18**

### (DELLE SANZIONI)

1. Le sanzioni irrogabili sono:
  - a. l'ammonizione che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
  - b. la censura che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
  - c. la sospensione che consiste in una temporanea sospensione dall'Associazione;
  - d. la radiazione che consiste nell'espulsione definitiva dall'Associazione.
2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'Associazione la violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dall'art.6 comma 1, del presente regolamento. La sospensione ha durata massima di sei mesi.
3. La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione o agli associati.

4. La Direzione Regionale, o il Collegio Nazionale dei Probiviri nei casi di cui all'art.17, comma 4 lettera a) e b) dello Statuto Nazionale, possono disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento allorché:
  - a. sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico;
  - b. nell'ipotesi in cui, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, la permanenza della qualità di associato possa comportare un pregiudizio per l'Associazione e costituire un ostacolo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità;
  - c. nel caso in cui l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.
5. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore ad un anno, nei casi di cui ai punti a. e b, e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto c.

### **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 19**

##### (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto riguarda quello non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme Statutarie, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi, dallo Statuto Nazionale e Regolamento Regionale valgono le decisioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

#### **Art. 20**

Con la sottoscrizione del presente regolamento se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi.

In caso di controversia è competente il foro di Genova.